

SOGGETTI RILEVANTI E ROP: chiarimenti

Il tema dei c.d. Soggetti Rilevanti e del Registro delle Operazioni Personali è stato oggetto di un lungo confronto all'interno della Commissione Politiche Commerciali ed Organizzazione del Lavoro.

Nei giorni scorsi è pervenuta ai colleghi individuati dall'azienda ai sensi delle normative come "Soggetti Rilevanti" una mail proveniente dalla struttura Risorse Umane avente per oggetto "Registro Operazioni Personali - ROP".

È utile ricordare che il Legislatore ha inteso creare un apparato normativo teso ad impedire che informazioni riservate possano essere utilizzate in maniera privilegiata per l'esecuzione di operazioni personali in strumenti finanziari creando distorsioni nel mercato finanziario a causa dell'insorgenza di conflitti di interesse. Con (anche) questo obiettivo sono stati emanati il Regolamento UE 2017/565, la Direttiva n.2014/65/UE (c.d. Mifid II) e il Regolamento degli Intermediari Consob i quali hanno poi portato alla definizione delle normative nelle varie aziende bancarie.

L'oggetto del confronto con l'azienda ha riguardato in particolare gli obblighi che venivano posti sul dipendente (Soggetto Rilevante) riguardo alle informazioni da ottenere da persone ad essi collegate (le c.d. Persone Rilevanti) **in assenza di un rapporto di cointestazione, delega o procura con il dipendente.**

I chiarimenti hanno portato dapprima ad un'ampliamento delle FAQ sul tema, nelle quali viene specificato che la persona collegata al Soggetto rilevante, quindi la c.d. Persona rilevante, possa rifiutarsi di fornire le informazioni richieste ed anche di firmare la "lettera informativa" e che **questo rifiuto in nessun caso può essere imputato alla responsabilità del dipendente.** La FAQ n. 5 precisa, infatti, che *"al Soggetto Rilevante è richiesto di dare atto alla Banca **esclusivamente** di aver comunicato alla/e Persona/e Rilevante/i a lui collegata/e gli obblighi in discorso e, alternativamente (i) della presa visione da parte della/e medesima/e Persona/e Rilevante/i oppure (ii) del rifiuto della presa visione da parte della/e medesima/e Persona/e Rilevante/i"*.

Qualora invece il dipendente (Soggetto Rilevante) sia delegato, cointestatario, o titolare di procura su un rapporto presso altra banca, gli obblighi derivanti dall'impianto normativo ricadono direttamente sul collega che, quindi, non può sottrarvisi.

Le FAQ in questione sono state inoltre inserite come allegato e citate nel corpo del testo (pag. 5) della Norma di Processo 2020-NP-484 "Gestione delle operazioni personali di soggetti rilevanti in strumenti finanziari" rendendole, di fatto, fonte normativa a cui attenersi.

Riteniamo che queste modifiche mettano definitivamente al riparo i colleghi da contestazioni che avrebbero potuto ricevere rispetto a comportamenti estranei alla propria sfera personale. Ora è necessario che si seguano le indicazioni contenute nella mail pervenuta e le relative istruzioni operative.

Milano, 15 febbraio 2022